



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2018

Modifica alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di disambiguazione normativa in tema di unioni civili e adozioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame parlamentare della legge che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto delle « unioni civili » fra persone dello stesso sesso è stato accompagnato dal dibattito sulla disciplina delle adozioni. In particolare è stata valutata la cosiddetta « *stepchild adoption* », spiegata all'opinione pubblica come « adozione del figlio del *partner* » da parte dell'altro contraente dell'unione civile. La dicitura tuttavia, se ci si scosta appena dalla superficie, appare nebulosa, fuorviante e foriera di un equivoco che è difficile ritenere inintenzionale.

Assodato infatti che a due persone dello stesso sesso è inibita per evidenti ragioni biologiche e anatomiche la possibilità di generare dei figli, e volendo per un attimo escludere che la *stepchild adoption* altro non sia che un espediente per legittimare di fatto condotte contrarie alle nostre leggi o pratiche degradanti sotto il profilo etico-antropologico e vietate dal codice penale come quella comunemente denominata « utero in affitto », rimarrebbe in campo la sola ipotesi che questo particolare tipo di adozione sia rivolto ai figli del *partner* di una unione civile avuti precedentemente nell'ambito di una relazione di natura eterosessuale.

L'assunto tuttavia è smentito dalla legge, oltretutto dalla più elementare logica. Se infatti i genitori del bambino sono entrambi in vita, nessuna adozione è possibile da parte del nuovo *partner* di uno dei due, giacché è impossibile avere tre genitori. In caso invece di morte, disconoscimento o abbandono da parte di un genitore, la salvaguardia della continuità affettiva del minore è già assicurata dalla normativa sulle adozioni previgente rispetto alla legge sulle unioni civili.

Resta un solo caso: quello di bambini generati all'estero mediante modalità di accesso alla procreazione assistita vietate dalla legge italiana e, in caso di *partner* di sesso maschile, attraverso l'« utero in affitto ». Non si tratta insomma di bambini che per gli imprevedibili percorsi della vita si trovano a vivere le situazioni più disparate, dei quali la legge già si fa carico, ma di bambini consapevolmente « programmati » per essere privati di una delle due figure genitoriali e della conoscenza delle proprie origini e della propria identità.

Nella fase finale della discussione della legge sulle unioni civili, l'allora maggioranza di Governo è addivenuta a un accordo che prevedeva lo stralcio apparente della norma sulla *stepchild adoption*, e la sua sostituzione con una sorta di « clausola » che aveva l'evidente scopo di incoraggiare e cristallizzare una giurisprudenza che sul tema aveva già ampiamente dimostrato la sua tendenza « creativa ». Specificare infatti, come fa l'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che « resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti », da un lato è una tautologia, giacché ciò che è sancito da norme vigenti è evidentemente previsto dall'ordinamento, dall'altro è un invito, neanche troppo implicito, ad allargare oltre il « consentito », in sede giurisprudenziale, ciò che la legge effettivamente consente.

A distanza di due anni, purtroppo, possiamo affermare che i fatti ci hanno dato ragione. Dal giorno dell'approvazione della cosiddetta « legge Cirinnà » non si contano le sentenze che hanno fatto entrare dalla finestra della giurisprudenza, con il surrettizio

incoraggiamento del legislatore, ciò che apparentemente era stato escluso dalla porta della legge. E a ciò si aggiunga l'effetto moltiplicatore determinato dalla condotta di amministrazioni comunali che, in tale contesto, hanno ritenuto e continuano a ritenere di poter ignorare in sede di trascrizioni anagrafiche il dettato normativo.

Il risultato, prevedibile, del processo innescato dall'ambiguità del comma 20 della disciplina delle unioni civili, è quello di aver nei fatti legittimato, con l'implicito avallo della legge, pratiche che a parole tutti considerano riprovevoli e che il nostro ordina-

mento continua a considerare reato se messe in atto entro i confini dello Stato italiano.

Il presente disegno di legge, dunque, potrebbe essere considerato quasi un intervento di « *drafting* » legislativo. Esso consta infatti di un solo articolo che, cancellando la clausola ultronea introdotta attraverso l'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, mira a eliminare dal *corpus* legislativo un elemento di forte ambiguità al fine di ricondurre a unità l'ordinamento al quale tutti, comprese l'autorità giudiziaria e le amministrazioni comunali, sono chiamati a conformarsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: « Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti » sono soppresse.